

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TITOLO II

NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AMBIENTE,DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL' EDILIZIA

Art. 16

Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.

Art. 17

Opere idrauliche e di risistemazione idrogeologica(programma 1.2.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250

milioni per l' anno 1993.

Art. 18

Salvaguardia dell' ambiente forestale dei parchi naturali(programma 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall' articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 19

Opere di pubblico interesse(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 90 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per l' anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 360 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. È revocato il limite d' impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell' anno 1993 con l'articolo 105 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992, ed iscritto sul capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.

6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.

7. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale n. 30/1992 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 54 milioni.

8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 162 milioni per l' anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.

9. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 20

Finanziamento per il restauro dell' ex caserma Monte Santo(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio

per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.

Art. 21

Edilizia agevolata(programma 3.5.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94, come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite d' impegno di lire 11.300 milioni.
- 4.** Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
- 5.** L' onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
- 6.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
- 7.** All' onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:
 - a) per lire 10.000 milioni mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 3298 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
 - b) per lire 1.300 milioni mediante storno dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.

Art. 22

Progetto di ricerca per il recupero e la valorizzazione dei borghi rurali del Friuli-Venezia Giulia (programma 1.4.2.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riutilizzo abitativo, con riferimento alla << casa a corte >> friulana, di interesse storico culturale.
- 2.** Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell'avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riutilizzo abitativo, con riferimento alla 'casa a corte' friulana, di interesse storico culturale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Art. 23

Interventi di protezione civile (programma 1.2.2.)

- 1.** Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400

milioni per l' anno 1993.

CAPO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Art. 24

Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 69, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 69, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.

Art. 25

Sistemazione opere viarie(programma 1.5.1.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore del Comune di Grado, da utilizzare per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.
- 2.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata dalla relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.
- 3.** Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nel decreto di concessione del contributo che può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione.
- 4.** Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno

1993.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3718 (2.1.232.3.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Grado per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1993.

Art. 26

Ripristino somme disimpegnate su fondi statali vincolati (programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni per l' anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito il capitolo 3717 (2.1.210.3.10.17) con la denominazione << Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.110 milioni per l'anno 1993.

Art. 27

Interventi di dragaggio nelle vie di navigazione interne (programma 1.5.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600

milioni per l' anno 1993.

Art. 28

Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia(programma 1.5.3.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Art. 29

Interventi a favore degli investimentiprivati nei porti(programma 1.5.4.)

- 1.** All'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, alla fine del comma 1, aggiungere la frase: << Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa >>.
- 2.** Per le finalità previste dall' articolo 25, della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
- 3.** Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 30

Interventi a favore degli investimentiprivati nei porti(programma 1.5.4.)

1. All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa e alle imprese esercenti servizi portuali ai sensi dell' articolo 111 del codice della navigazione per l' acquisto di beni necessari alla propria attività. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.

3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

4. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 31

Contributi annui costanti per l' acquisto di autobus(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall' articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono autorizzati un limite di impegno di lire 300 milioni nell' anno 1994 e un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1995.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

a) lire 300 milioni per l' anno 1994;

b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;

c) lire 200 milioni per l' anno 2004.

3. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 32

Acquisto di scuolabus(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1993, l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

CAPO III

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 33

Servizi di prevenzione sanitariadi supporto al Servizio sanitario regionale(programma

2.1.3.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria fino all' importo massimo di lire 200 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
4. La sovvenzione di cui al comma 3 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4481 (1.1.158.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Croce Verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.

Art. 34

Strutture socio-assistenziali(programma 2.2.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 700

milioni per l' anno 1993.

Art. 35

Interventi a favore di strutture socio-assistenziali(2.2.2.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' associazione << La Viarte >> con sede in S. Maria La Longa, un contributo straordinario per la ristrutturazione e per l' arredo della Casa per ferie di Pierabech sita in comune di Forni Avoltri.
- 2.** Il contributo di cui al comma 1, è concesso su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, di apposita domanda corredata dalla deliberazione dell' organo competente, relativa ai lavori di ristrutturazione e all' arredo, e dalla relazione illustrativa dei lavori.
- 3.** Per la concessione e l' erogazione del contributo di cui al comma 1, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4.** Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
- 5.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4854 (2.1.242.3.08.07.) con la denominazione << Contributo straordinario all' associazione << La Viarte >> con sede in S. Maria La Longa, per la ristrutturazione e per l' arredo della Casa per ferie di Pierabech >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.

Art. 36

Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenzamedico-psicopedagogica della provincia di Udine(programma 2.2.4.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' assistenza medico- psicopedagogica della provincia di Udine un contributo

straordinario di lire 200 milioni per le spese di gestione da sostenere nell' anno 1993.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione; i termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4975 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.

Art. 37

Fondo regionale per l' Europa(programma 0.6.1.)

1. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.

3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno

1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993

Art. 38

Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste e un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5204 (2.1.242.3.06.04.) con la denominazione << Contributi straordinari al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine per concorrere al potenziamento delle proprie strutture edilizie, della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1993.

5. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed in relazione al disposto dell'articolo 78 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30,

è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia.

6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal piano di impiego del contributo stesso.

7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5205 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Contributo al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

9. Per le finalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 e dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

10. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

Art. 39

Servizi museali(programma 2.4.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina.

3. Per consentire la sistemazione e la pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale di Sesto al Reghena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1993 un finanziamento straordinario di lire 200 milioni a favore del comune di Sesto al Reghena.

4. Le domande per la concessione della sovvenzione e dei finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate da un preventivo di spesa. La sovvenzione ed i finanziamenti predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione prevedono i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5511 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al comune di Zuglio per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

7. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5512 (2.1.232.3.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

9. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - Programma 2.4.2. -

Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5513 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Finanziamento al comune di Sesto al Reghena per consentire la sistemazione e pavimentazione dell' area archeologica a sud della Chiesa abbaziale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.

Art. 40

Interventi a sostegno delle attività culturali(programma 2.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5575 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi ad associazioni per iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.

3. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana un contributo straordinario di lire 200 milioni per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5588 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario alle Associazioni ed agli Istituti di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.

5. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del comune di Trieste un contributo straordinario di lire 50 milioni per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'Italia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - è istituito il capitolo 5590 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario al comune di Trieste per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all' Italia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993. >>

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione culturale Alpe Adria Cinema, con sede in Trieste, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali di realizzazione degli Incontri internazionali di Alpe Adria Cinema.

8. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 9.

9. Annualmente l' Associazione Alpe Adria Cinema è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

11. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5586 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993. La denominazione del capitolo 5586 è così sostituita: << Sovvenzione annua alle associazioni culturali 'Le giornate del cinema muto' di Pordenone e 'Alpe Adria Cinema' di Trieste per lo svolgimento delle attività

istituzionali >>.

12. Per le finalità e con l' osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione << Pro-Pordenone >>, con sede in Pordenone, un contributo straordinario di lire 100 milioni per l' anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5705 (2.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione 'Pro-Pordenone', con sede in Pordenone, per l'acquisizione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento della sede e del relativo arredo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 65, L. R. 4/1999

Art. 42

Finanziamento all' Ente regionale per il dirittoallo studio universitario di Trieste(programma 2.3.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 350 milioni per l' anno 1994 per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell' edificio << Miramare >> in Trieste da destinare all' Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito, a decorrere dall'anno 1994, il capitolo 5167 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell' edificio 'Miramare' in Trieste da destinare all' Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1994.

Art. 43

Contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo del teatro comunale << Giuseppe Verdi >>(programma 2.4.3.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del teatro comunale << Giuseppe Verdi >> un contributo straordinario pluriennale di lire 800 milioni annui, per una durata di cinque anni, per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata dal piano finanziario di cui all' articolo 2, comma 3, della legge n. 450/1987.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 800 milioni.

4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3 - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5720 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario pluriennale all' Ente autonomo del teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450 >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in

ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

6. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 44

Edilizia teatrale(programma 2.4.3.)

1. Per le finalità previste dal comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 45

Sostegno dell' attività teatrale(programma 2.4.3.)

1. In relazione al disposto dell' articolo 6 e con le modalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 75 milioni per l' anno 1993 a sostegno dell' attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma

2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5613 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell' attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >> >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1993.

Art. 46

Impianti sportivi(programma 2.4.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.

4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.

5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2, e quarto comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno

1993.

6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.

8. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.

10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore del Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da

realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 47

Opere di sistemazione fondiaria(programma 3.1.1.)

- 1.** Al fine di anticipare l' erogazione al Consorzio di bonifica del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per l' attuazione del progetto << Lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio medesimo stipula per la realizzazione, nell' ammontare di lire 5.325 milioni, dei citati lavori.
- 2.** Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale e destinate all' estinzione del mutuo di cui al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.
- 3.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
- 4.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
- 5.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 1.100 milioni.
- 6.** Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6319 (2.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali al Consorzio di bonifica del Medio Friuli a fronte del mutuo contratto al fine di anticipare l' erogazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione dei lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 48

Contributo al Consorzio di bonifica del Medio Friuli(programma 3.1.7.)(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994

Art. 49

Avversità atmosferiche(programma 3.1.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l' anno 1993.

Art. 50

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 41, comma 4, L. R. 14/1994

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 51

Credito d' esercizio nel settore zootecnico(programma 3.1.6.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.

Art. 52

Contributi per il miglioramentodella produzione zootecnica(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.800 milioni per l'anno 1993.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione di un piano di riorganizzazione del settore dei servizi zootecnici regionali che preveda la costituzione di un unico ente a partire dall' 1 gennaio 1994.

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 54

Interventi a favore dei bachicoltori(programma 3.1.3.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell' annata 1992, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.
- 2.** Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.

Art. 55

Riordinamento dei Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)(1)

1. In relazione all' attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;
- b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;
- c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;
- d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.

I predetti contributi sono concessi per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

(2)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.

6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994

Art. 56

Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero (programma 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.

Art. 57

Interventi a sostegno della zona industriale di Tolmezzo (programma 3.2.3.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7436 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per

il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1993.

Art. 58

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura(programma 3.2.5.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1993.
- 3.** Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.
- 4.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1993.
- 5.** Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59

Finanziamenti all'Enteregionale per lo sviluppo dell'artigianato(programma 3.3.2.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato un finanziamento straordinario di lire 80 milioni da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste.
- 2.** I termini e le modalità per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1

sono indicati nel decreto di concessione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 8013 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1993.

Art. 60

Finanziaria regionale della cooperazione(programma 3.3.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata (FINRECO) con l'ulteriore finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1993.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1993.

3. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1993.

Art. 61

Interventi a favore della cooperazione(programma 3.3.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione regionale della Cooperazione del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 100 milioni, per l'anno

1993, a sostegno dell' attività istituzionale.

2. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XII - è istituito il capitolo 8089 (1.1.163.2.12.32.) con la denominazione << Contributo all' Unione regionale delle cooperative a sostegno dell' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 62

Liquidazione del Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno (programma 3.4.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 480 milioni per la copertura del disavanzo accertato al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso.

2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del commercio e turismo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l' anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8205 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 480 milioni

per l' anno 1993.

Art. 63

Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma , lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1993.

Art. 64

Impianti termali(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l' anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l' ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.

(1)

2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole << nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria. >>.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994

Art. 65

Manutenzione straordinaria degli arenili(programma 3.4.5.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 130 milioni al comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l' anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8542 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario al comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 130 milioni per l' anno 1993.